



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“ ROSINA SALVO “- TRAPANI

Sede: Via Marinella, 1 – 91100 TRAPANI – Tel 0923 22386 – Fax:0923 23505 -

E-mail (PEC):tpis031005@pec.istruzione.it – E-mail (PEO):tpis031005@istruzione.it

Codice meccanografico: TPIS031005 – C.F. 93072110815 - sito internet www.rosinasalvo.edu.it

Trapani, 25.05.2022

Regolamento Comodato d’uso bici elettrica a pedalata assistita relativo al Servizio denominato “ Una mobilità senza emissioni per l’Ericino” dell’ I.I.S. “ R. Salvo” di Trapani approvato dal Consiglio di Istituto in data 25.05.2022.

Premessa

Il Progetto “Una mobilità senza emissioni per l’Ericino” promosso dai Comuni di Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Favignana, Paceco, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice, nonché dal Comune di Erice quale ente capofila, e cofinanziato dal Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell’Ambiente, si pone come obiettivo prioritario quello di migliorare il sistema di mobilità generato, in particolare, dai flussi scolastici, al fine di ridurre gli impatti ambientali dei mezzi di trasporto utilizzati, attraverso il rafforzamento dei servizi di mobilità alternativa all’auto.

Il Comune di Erice ha provveduto alla **consegna gratuita di 15 biciclette a pedalata assistita e 3 rastrelliere** al nostro Istituto per metterle al servizio del Personale scolastico per gli spostamenti dalle proprie abitazioni al plesso di appartenenza e viceversa. Ciò consentirà di avere auto in meno in giro per le nostre strade con miglioramenti sia sotto il profilo ecologico che anche della viabilità.

Obiettivo del progetto è “ Incidere sui comportamenti quotidiani relativi alla mobilità, rendere attrattivo l’utilizzo dei veicoli elettrici leggeri nelle città come alternativa alla guida dei veicoli a combustibile fossile e avviare così un processo di cambiamento culturale sul modo di concepire la mobilità”.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il progetto "Una mobilità senza emissioni per l'Ericino" in sintonia con le politiche di sostenibilità ambientale attivate dal Comune di Trapani, sviluppa il tema della promozione della mobilità ciclistica avviando azioni integrate tendenti ad ottimizzare, incentivare e qualificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto casa-scuola, secondo gli obiettivi del "Programma di finanziamenti per il miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e per il potenziamento del trasporto pubblico" promosso dal Ministero dell'Ambiente.

Il Progetto si basa sulla convinzione che il coinvolgimento del mondo della scuola risulta determinante per un'efficace diffusione delle politiche di mobilità sostenibile.

Esso ha per oggetto il servizio di comodato d'uso gratuito di biciclette a favore del personale scolastico ed è finalizzato a favorire lo spostamento della popolazione scolastica scoraggiando l'uso del mezzo privato e privilegiando l'uso di mezzi non inquinanti.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Il progetto "Una mobilità senza emissioni per l'Ericino", attivato dal Comune di Trapani per gli Istituti Superiori di II grado prevede:

- **REFERENTE DI PROGETTO** : Dirigente scolastico, prof.ssa Giuseppina Messina.
- **UTENTE**: È il soggetto abilitato a fruire del servizio di comodato d'uso temporaneo di una bicicletta a pedalata assistita per gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzato all'incremento della mobilità sostenibile

All'avviso può aderire il Personale scolastico. Gli utenti potranno richiedere, per un anno scolastico, l'uso della bicicletta elettrica attraverso la compilazione di uno specifico modulo. Le biciclette **elettriche a pedalata assistita** dovranno essere riconsegnate alla fine del mese di luglio 2023 al plesso di appartenenza.

Gli utenti potranno fruire delle biciclette in modo flessibile, non solo per il periodo legato agli spostamenti casa-scuola, ma **anche per le proprie esigenze di mobilità nel periodo di disponibilità del mezzo.**

L'utente è responsabile e custode della bicicletta pubblica dal momento in cui la ritira fino al momento in cui la deposita.

ART. 3 NORME GENERALI

Il presente regolamento deve essere sottoscritto dall'utente che intende aderirvi. All'atto di adesione al servizio, l'utente dichiara di accettare tutte le condizioni indicate nel Regolamento e si impegna a:

- presentare la propria carta d'identità o altro documento equipollente in corso di validità;

- compilare il **modulo di adesione** in duplice copia;
- partecipare alle iniziative previste dal progetto;
- stipulare una polizza assicurativa relativa alla Responsabilità Civile;

La bicicletta deve essere prelevata e riportata dall'utente **esclusivamente presso il** plesso di appartenenza e restituita nelle medesime condizioni in cui è stata prelevata. L'utente è tenuto a verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo.

L'utente del servizio ha l'obbligo di:

1. utilizzare la bicicletta esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Trapani e/o limitrofo senza trasportarla altrove con alcun mezzo;
2. custodire diligentemente la bicicletta pubblica;
3. non cedere la guida, l'uso o la custodia della bicicletta ad altre persone; in caso contrario, ogni eventuale conseguenza negativa sarà attribuita integralmente e unicamente all'intestatario della tessera;
4. condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale osservando i principi generali di prudenza, diligenza e rispetto dei dirittialtrui;
5. non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta;
6. segnalare al A.A. Russo Antonino, ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo;
7. bloccare la bicicletta con un lucchetto collegandola a rastrelliere o, comunque, ad elementi saldamente ancorati al suolo nel caso di soste temporanee;
8. non manomettere nessuna parte meccanica della bicicletta pubblica.
9. **utilizzare il casco e indossare il giubbino catarifrangente dal tramonto all'alba sulle strade**

ART. 4 DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

Il Sottoscrittore/Utente si impegna a sollevare l'I.I.S. " R. Salvo" di Trapani da ogni violazione amministrativa rilevata durante l'uso della bicicletta elettrica a pedalata assistita per infrazioni delle norme sulla circolazione stradale (D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, Codice della Strada, e successive modificazioni e integrazioni nonché al relativo Regolamento di esecuzione, DPRn. 495 del 16/12/1992).

Il Sottoscrittore/Utente è obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare, per qualsiasi motivo ciò avvenga, per fatto a lui imputabile.

Il Sottoscrittore/Utente è consapevole che l'I.I.S. " R. Salvo" di Trapani non risponde dello smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o animali presenti a bordo della bicicletta.

ART. 5 POLIZZA ASSICURATIVA

Si richiede all'Utente di stipulare un' apposita polizza assicurativa da presentare al momento del ritiro del mezzo, in quanto parte integrale del Regolamento , per eventuali danni subiti o causati a terzi .

Il Sottoscrittore/Utente dichiara:

- di essere consapevole che l'I.I.S. “ R. Salvo” di Trapani non risponde per eventuali danni non coperti dalla Polizza Assicurativa sopra richiamata, subiti dall'utente stesso per effetto o in conseguenza dell'utilizzo della bicicletta ricevuta in comodato d'uso, nonché di quelli a lui cagionati da terzi (persone, cose).

ART. 6 FURTO DELLA BICICLETTA PUBBLICA

In caso di furto della bicicletta durante il suo utilizzo, l'utente deve:

- farne denuncia agli organi competenti (Polizia o Carabinieri) entro 24 ore dal furto;
- presentare copia della denuncia all'A.A. Russo Antonino.

In assenza della suddetta denuncia, qualora la bicicletta assegnata all'Utente venga rubata, l'Utente titolare sarà obbligato a corrispondere all'istituto “ R. Salvo” di Trapani una somma pari a € 500,00 (cinquecento/00) .

ART.7 FORO COMPETENTE

Il sottoscrittore del presente contratto è consapevole che per qualunque controversia che dovesse sorgere per l'utilizzo della bicicletta elettrica sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani..

ART. 8 LEGGE APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile.

Il Sottoscrittore/Utente

IL DIRIGENTESCOLASTICO
(Prof.ssa Messina Giuseppina)

NORMATIVA SU BICI ELETTRICA E CODICE DELLA STRADA,.**Bici elettrica: che cos'è**

Quando si parla di **bicicletta elettrica**, chiamata anche e-bike, si intende una particolare tipologia di bicicletta equipaggiata con un piccolo motore elettrico montato su un telaio resistente. Un mezzo comodo, agile, che comporta poca manutenzione ed è adatto a tutti, anche a persone anziane favorendo benessere e buona salute.

Le biciclette elettriche non inquinano, hanno prezzi accessibili e l'acquisto è incentivato dai bonus previsti dal Governo.

Ogni tipologia risponde a requisiti specifici: vediamo le differenze tra la bici elettrica con pedalata assistita e la bici a motore.

Bici elettrica, a pedalata assistita, bici a motore: le differenze

Il tipo di bicicletta con motore elettrico più diffuso è quella **a pedalata assistita**, detta anche e-bike o pedelec. Vi sono installati un motore elettrico, una batteria al litio e una serie di sensori che rilevano la forza che imprimiamo sui pedali e la trasmettono alla centralina che calibra l'assistenza da restituire al ciclista quando è in sella. Questa funzione è chiamata pedalata assistita.

In questo modo il ciclista viene assistito durante lo sforzo, sebbene debba continuare a pedalare, con il vantaggio di mantenere sempre il proprio ritmo. La possibilità di aumentare o diminuire manualmente la potenza richiesta al motore è data da un piccolo computer posto sul manubrio. Le bici a pedalata assistita sono equiparate ai velocipedi con un **motore elettrico ausiliario** che si attiva esclusivamente quando si azionano i pedali. Il motore, quindi, non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta durante lo sforzo, riducendo la fatica del conducente.

Le **batterie** più recenti sono portatili e basta una normale presa di corrente per ricaricarle. La durata dipende dall'usura e dall'utilizzo che si fa, tuttavia in condizioni normali una carica dura almeno una **cinquantina di chilometri**.

Le e-Bike possono andare anche sulle piste ciclabili; inoltre seguendo le regole delle bici tradizionali, va ricordato che **bisogna condurle a mano su marciapiedi destinati a pedoni**. Per circolare regolarmente in strada è sufficiente effettuare la manutenzione periodica e controllare le buone condizioni degli pneumatici.

La bicicletta con motore elettrico a pedalata assistita non va confusa con la bicicletta elettrica, chiamata anche "speed pedelec" o bici a motore. In questo caso si tratta di mezzi simili ai ciclomotori a funzionamento autonomo, in quanto non c'è rapporto tra pedalata e motore, e non è neppure necessario pedalare per farle avanzare.

Le bici elettriche a funzionamento autonomo rientrano nella categoria dei ciclomotori, e sono dotate di un motore elettrico che svolge il suo lavoro indipendentemente dal fatto che si pedali o meno.

Questi mezzi rientrano in un regolamento d'omologazione che le distingue in **L1eA e L1eB**.

– Le L1eA sono mezzi a due ruote con trazione a pedale ed equipaggiati con motore elettrico ausiliario di potenza nominale inferiore a 1000 W e in grado di esprimere velocità non superiori a 25 km/h.

– Le L1eB sono i cicli a due o tre ruote dotati di motore elettrico con potenza nominale continua massima sino a 4000 W e velocità di costruzione non superiore ai 45 km/h.

Bici elettrica e codice della strada: la normativa

L'Articolo 50 del Codice della Strada distingue chiaramente tra bici muscolare e bici a pedalata assistita:

“I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”.

Anche la direttiva europea 2002/24 precisa la definizione di e-bike definendo le biciclette a pedalata assistita o EPAC (Electric Pedal Assisted Cycle) o pedelec mezzi “dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. Quindi **non sono necessarie l'omologazione e la targa**, secondo lo standard europeo EN 15194.

Le **bici elettriche a funzionamento autonomo** dispongono invece di un acceleratore che attiva il motore a prescindere dall'azione della pedalata e sviluppano una potenza superiore a 0,25 kW, raggiungendo una velocità massima di 45 km/h. Sono quindi equiparabili ai veicoli a motore, simili agli scooter, perciò il Codice della Strada include questo tipo di mezzi nella categoria dei ciclomotori, proprio per prevenire i rischi di incidenti.

Per utilizzare le **bici elettriche** a funzionamento autonomo bisogna perciò **munirsi di casco, assicurazione RC moto**, targa, patentino, documenti, specchietto retrovisore e fari di posizione.

In caso contrario la circolazione è ammessa **solo all'interno di aree private**, parchi e giardini privati, fiere del settore, etc...

Bici elettrica e codice della strada: le sanzioni

Le regole da rispettare sono chiare e in tutti i casi bisogna adottare un comportamento responsabile: chi circola su una bici elettrica “truccata” compie un'azione vietata, infatti è

abbastanza semplice modificare la limitazione dei 25 km/h delle biciclette con la pedalata assistita, portandola ai 45 km/h delle bici a funzionamento autonomo, e superare così i limiti prescritti.

Si tratta di una manomissione che può condurre a **sanzioni molto pesanti**: si parte da una multa di 79 euro più il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, se si circola senza targa. Si passa a 158 euro se si viaggia sprovvisti di certificato di circolazione e immatricolazione, e **868 euro per la mancata copertura assicurativa**; in entrambi i casi si applica il sequestro amministrativo ai fini della confisca del mezzo.

Infine a norma di legge è prevista una sanzione di 5.110 euro e il fermo amministrativo per tre mesi in caso di guida senza patente di una bici a motore.